




CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Il sistema ordinistico: mandato, struttura,
competenze, procedure - *Ciclo di
seminari*

Modulo 2

*Gli Ordini provinciali: principali aspetti normativi,
competenze, modalità di gestione*



ORDINI TERRITORIALI

- Sono Enti Pubblici non economici di rappresentanza della professione di Ingegnere, con competenza sul territorio provinciale e hanno sede nel comune capoluogo.
- Sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia che la esercita direttamente, ovvero tramite i Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica.

Normativa di riferimento

L'Ordine professionale è regolamentato dai seguenti provvedimenti:

- Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti”
- R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, recante “Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”
- Legge 25 aprile 1938 n.897, recante “Norme sulla obbligatorietà di iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”
- D.lgs. Luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382, recante “Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali”
- DL Presidenziale 21 giugno 1946 N.6, recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”
- Legge 3 agosto 1949 n. 536, recante “tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382”
- DM 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”
- DPR 5 giugno 2001 n.328, recante “Modifica ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
- D.P.R. 8 luglio 2005 n.169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”
- DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”
- Codice Deontologico degli Ingegneri italiani (allegato alla Circolare CNI n° 375 del 14.05.2014)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE

Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Ordine territoriale e viene eletto dagli iscritti.

I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti alle sezioni A e B dell'Albo e restano in carica per quattro anni. Il numero dei Consiglieri è:

- sette fino a 100 iscritti all'Albo
- nove fino a 500 iscritti
- undici fino a 1500 iscritti
- quindici oltre 1500 iscritti

COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE

Il Consiglio elegge tra i propri membri: Presidente, Segretario, Tesoriere, e Vice-Presidente (la nomina in quest'ultimo caso è facoltativa)

- Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine e del Consiglio, presiede il Consiglio e l'assemblea dell'Ordine.
- Il Segretario riceve le domande di iscrizione all'Albo, redige le deliberazioni del Consiglio e ne autentica le copie, cura la corrispondenza, ha in consegna l'archivio e la biblioteca.
- Il Tesoriere è responsabile dei fondi e delle altre proprietà dell'Ordine, riscuote il contributo annuale, paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, tiene i registri contabili e l'inventario del patrimonio dell'Ordine.
- Il Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento.

COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE

Compito principale del Consiglio è quello di reggere l'Ordine professionale territoriale.

Le **funzioni fondamentali** del Consiglio sono:

- formazione e annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, con comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
- fornire al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per via telematica tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Unico Nazionale;
- organizzazione di corsi di formazione, in linea con l'obbligo di formazione continua;
- vigilanza sulla disciplina degli iscritti;
- repressione dell'uso abusivo del titolo di Ingegnere e dell'esercizio abusivo della professione;
- determinazione del contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine;
- amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- rilascio di pareri, a richiesta, sulla liquidazione di compensi e spese;
- emissione di pareri su argomenti attinenti alla professione di Ingegnere, se richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il Consiglio può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni (art. 42 RD 23 ottobre 1925 n. 2537).

COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE

Il Consiglio, oltre a svolgere i compiti previsti dalla legge, è l'organo di vertice che definisce le scelte strategiche e le politiche, nonché definisce e delibera l'indirizzo, la pianificazione e la programmazione dell'intera attività istituzionale e finanziaria dell'Ordine. Il Consiglio può occuparsi anche della:

- promozione culturale e tecnico normativa, mediante pubblicazioni, organizzazione di convegni e corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- organizzazione di corsi abilitanti previsti dalla Legge (ad esempio prevenzione incendi, sicurezza cantieri)
- certificazione relativa all'iscrizione all'Albo;
- amministrazione relativa al funzionamento dell'Ordine territoriale.

Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale

- Rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso;
- E' eletto tra gli iscritti alla sezione A dell'Albo;
- Convoca le adunanze generali (ordinarie e straordinarie) dell'Ordine. In caso di assenza del Presidente e, dove esista, del Vice-Presidente, il Consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza;
- Convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno. Il Consiglio si riunisce anche quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso.

Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale

Compiti specifici del Presidente sono:

- Assicurare l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici, esercitare tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio;
- Agire "in nome e per conto" del Consiglio nei casi in cui si ravvisino condizioni di urgenza. In tale caso, entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Presidente dovrà informare il Consiglio del suo operato e sottoporlo a ratifica;
- Vigilare su tutte le attività che fanno capo al Consiglio;
- Invitare in via eccezionale, anche su proposta di Consiglieri, a partecipare alla discussione nelle riunioni di Consiglio, interrompendo la formale seduta del Consiglio, persone ritenute utili all'analisi di specifici punti dell'ordine del giorno;
- Può delegare a Consiglieri specifiche funzioni, con esclusione di quelle connesse con i giudizi disciplinari, dandone comunicazione al Consiglio.

Bilancio preventivo e consuntivo

- Sono deliberati dal Consiglio ed approvati dall'Assemblea ordinaria annuale degli iscritti.
- Sono redatti in conformità alle norme amministrativo-contabili dell'Ordine e di contabilità per gli Enti pubblici non economici, in quanto compatibili.
- Sono pubblicati sul sito web dell'Ordine (sezione «Amministrazione Trasparente») in forma aggregata e semplificata al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità (art. 29, co. 1, d.lgs. 33/2013)

Bilancio preventivo

- Documento annuale nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio amministrativo.
- E' redatto sulla base dei dati economici indicati dal Consigliere Tesoriere e corredato da apposita relazione illustrativa che evidenzia gli obiettivi proposti ed i motivi delle variazioni significative rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio corrente.
- E' composto da due documenti:
 - Preventivo economico
 - Preventivo finanziario

Bilancio consuntivo (o rendiconto di gestione)

- Certifica, alla fine dell'anno solare, le entrate e le spese effettivamente sostenute dall'Ordine. Esso comprende:
 - Il rendiconto finanziario: comprende i risultati della gestione finanziaria (entrate e uscite).
 - Lo stato patrimoniale: rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale (art. 2424 Codice Civile)
 - Il conto economico: evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ordine secondo criteri di competenza economica (art. 2425 Codice Civile).
 - La relazione sulla gestione: esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. (art. 2428 Codice Civile)

Il Consiglio di Disciplina Territoriale

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 art. 8 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” all’articolo 8 ha introdotto i **Consigli di disciplina territoriali** da istituire presso ogni Ordine territoriale, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti consigli territoriali dell’Ordine.

Le norme indicate dal D.P.R. in questione sono state successivamente riprese, per quanto concerne la categoria degli ingegneri, dal “Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri”, pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia del 30 novembre 2012.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale

Al Consiglio di Disciplina sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

I consiglieri componenti del Consiglio di Disciplina:

- sono nominati dal Presidente del Tribunale Ordinario nel cui circondario hanno sede.
- restano in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio dell'Ordine territoriale.
- la carica è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale. La preclusione deve intendersi alla carica e non alla mera candidatura.

APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI

L'emanazione del **D. Leg.vo 25/05/2016, n. 97**, in attuazione dell'art. 7 della L. 124/2015 di riforma della P.A. ("*legge Madia*") ha disposto la **revisione e semplificazione** delle disposizioni in materia di **prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**

ed in particolare la modifica del D. Leg.vo 33/2013 in tema di trasparenza e della L. 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione

APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI

Per quanto riguarda le **norme** sulla **trasparenza**,
l'**art. 2-bis del D. Leg.vo 33/2013**, introdotto dal D.
Leg.vo 97/2016, stabilisce espressamente al **comma**
2 che *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni (...) **si applica anche**, in quanto
compatibile: a) agli enti pubblici economici e **agli ordini
professionali (...)**”*.

APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI **TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE** AGLI ORDINI PROFESSIONALI

Per quanto riguarda il tema della **prevenzione della corruzione** recata dalla L. 190/2012, il comma 2-*bis* dell'art. 1 di quest'ultima - anch'esso aggiunto dal D. Leg.vo 97/2016 - dispone che ***“Il Piano nazionale anticorruzione (...) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni (...) ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione (...)”***. In pratica l'estensione dell'applicazione ai soggetti in argomento anche delle norme in materia di prevenzione della corruzione è disposta tramite un rinvio all'art. 2-*bis*, comma 2, del D. Leg.vo 33/2013.

APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI

PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

- predisporre il **Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)**, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, inclusivo della sezione trasparenza (in conformità al PNA 2016 come modificato dall'aggiornamento dicembre 2017);
- predisporre il **Codice di comportamento dei dipendenti**, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Leg.vo 165/2001;
- nominare il **Responsabile della prevenzione della trasparenza e della corruzione (RPCT)**;
- adempiere agli altri **obblighi in materia di trasparenza** imposti dal D. Leg.vo 33/2013 (tra i quali quello di collocare nella home page dei siti istituzionali un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno pubblicare una serie di dati, informazioni e documenti – struttura allegata alle linee guida ANAC n.1310/2016);
- predisporre modalità per **l'esercizio del diritto di "accesso civico"** ai sensi dell'art. 5 del D. Leg.vo 33/2013, ampiamente riformulato dal D. Leg.vo 97/2016 (e Delib. ANAC 1309/2016), oltre che per l'accesso agli atti ex. L.241/90;
- attenersi ai **divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità** degli incarichi di cui al D. Leg.vo 39/2013.

Amministrazione Trasparente

Obblighi per gli Ordini territoriali

Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPC)

- Gli Ordini territoriali sono tenuti ad adottare un proprio PTPC che individui i processi a rischio di corruzione e le misure di prevenzione (ivi inclusi i responsabili, i tempi e le modalità di attuazione), adeguate alle proprie peculiarità specifiche.
- Il PTPC è approvato dal Consiglio dell'Ordine territoriale.
- Contiene anche il Piano di trasparenza

Amministrazione Trasparente

Obblighi per gli Ordini

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

- Il RPCT è individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio presso l'Ordine; il ruolo può essere ricoperto da una figura non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto, purché privo di deleghe gestionali. Quindi sono escluse le figure di Presidente, Consigliere Segretario o Consigliere Tesoriere.
- Il RPCT è nominato con delibera del Consiglio dell'Ordine.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Obblighi di pubblicazione

- **Consulenze e collaborazione**
- **Personale (incarichi conferiti)**
- **Bandi di concorso**
- **Sovvenzioni, contributi, sussidi**
- **Beni immobili**
- **Controlli e rilievi**
- **Altri contenuti – Registro accessi**

APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI **TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE** - AGLI ORDINI PROFESSIONALI

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – NOVITA' 2018

ATTESTAZIONE DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Del. 141/2018 «Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità»

ANAC richiede agli OIV/soggetti con funzioni analoghe, di attestare l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione alla data del 31 marzo 2018

ANAC ha indicato che “tale attestazione deve essere resa anche dagli Ordini professionali” (in base al “criterio della compatibilità”)

L'attestazione riguarda l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione (non tutti):

- **Consulenti e collaboratori (art. 15 D.Lgs. 33/2013)**
- **Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18 D.Lgs. 33/2013)**
- **Bandi di concorso (art. 19 D.Lgs. 33/2013)**
- **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013)**
- **Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 D.Lgs. 33/2013)**
- **Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31 Art. 33/2013)**
- **Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza**
- **Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016) – aggiornamento semestrale**

L'attestazione viene resa mediante pubblicazione del documento di attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi

La pubblicazione deve essere fatta entro il 30 aprile 2018 nella sezione “Amministrazione trasparente”

MISURE ANTICORRUZIONE

ESEMPI DI AREE DI RISCHIO SPECIFICO

- **Formazione professionale continua** (mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione, ecc...)
- **Rilascio di pareri di congruità** (valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell’istanza e necessari alla corretta valutazione dell’attività professionale, ecc...)
- **Indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici** (nomina di professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componenti dell’ordine o collegio incaricato della nomina, ecc...)

MISURE ANTICORRUZIONE – NOVITA' 2017

- **Codice dei dipendenti - revisione**
- **Regolamenti e procedure** utili come misure anticorruzione
- ✓ Affidamento di servizi, forniture, incarichi (Delibera ANAC 687 del 28 giugno 2017 – applicabilità del Codice dei contratti pubblici ad Ordini professionali)
- ✓ Sovvenzioni, contributi e sussidi (Regolamenti interni)

CENNO all' ASPETTO DELLE **SANZIONI** - SONO DI TIPO AMMINISTRATIVO PECUNARIO

Per le sanzioni occorre fare riferimento in primo luogo alla **Delibera ANAC 09/09/2014** e **Provvedimento ANAC del 15/07/2015**

ANAC, salvo che il fatto costituisca reato, **applica**, nel rispetto delle norme previste dalla L. 689/1981, **sanzioni amministrative proporzionali**

Regolamento Generale sulla protezione dei dati - **GDPR**

- il **25 maggio 2018** scade il **termine per l'adeguamento** dei soggetti obbligati di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (GDPR) - abroga la direttiva 95/46/CE
- il General Data Protection Regulation (**GDPR**), adottato 20 anni dopo la Direttiva 95/45/CE da cui è derivato il D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), è diretto a fornire un **quadro nuovo di protezione dei dati personali** e ad assicurare l'**omogeneità** di regolamentazione negli stati membri, onde **evitare la frammentazione** della normativa da parte degli stati
- il **GDPR è efficace** : non necessita di un atto legislativo o regolamentare interno del singolo stato membro
- il **GDPR** è pertanto **entrato in vigore**, applicabile ed azionabile in Italia dal 25 maggio **2016**
- il **25 maggio 2018** costituisce il **termine ultimo** per l'adeguamento:UE ha lasciato agli stati membri 2 anni per adeguarsi

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO **GDPR**

- non è collegata all'individuazione di categorie di soggetti obbligati
- si applica ogni qual volta vengano trattati dati personali da parte di qualsiasi soggetto (pubblico o privato, a prescindere dalla dimensione, dall'attività svolta, dal settore in cui opera)

In particolare il GDPR:

- si applica agli «**Interessati**», ovvero alle persone fisiche, e non anche alle persone giuridiche
- **protegge i diritti e le libertà fondamentali** degli Interessati, primi fra tutti il diritto alla **protezione** dei dati personali, indipendentemente dalla loro nazionalità o residenza
- si applica al **trattamento dei dati** personali **svolti attraverso strumenti automatizzati e non**

OBIETTIVI del **GDPR**

- il Legislatore UE ha predisposto il **GDPR** partendo dalle nuove necessità che, dall'emanazione della Direttiva 95/45/CE da cui è derivato il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
- dopo 20 anni si sono manifestate, soprattutto a seguito dell'utilizzo di nuove modalità di comunicazione, nuove tipologie di reati, impegno massivo di social network e reti informatiche, nuove esigenze e nuove pratiche che hanno richiesto una razionalizzazione a livello legislativo

PRINCIPALI AMBITI del **GDPR**

- Cybersecurity e obblighi di comunicazione del «data breach»
- nomina della nuova figura del Data Privacy Officer (DPO) (comunicazione al Garante dei suoi riferimenti)
- Consensi
- Trasferimento transfrontaliero dei dati
- Profilazione
- Portabilità dei dati
- Gestione del fornitore
- Pseudonimizzazione
- Codice di condotta e certificazioni
- Sanzioni

NUOVE METODOLOGIE introdotte dal **GDPR**

- *il risk based approach (approccio basato sulla valutazione del rischio)*
- *l'accountability (responsabilità)*
- *la Privacy by design e la privacy by default*



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

**Scheda aggiornata in base alla
versione delle Linee guida del
WP29 emendata e adottata
il 5 aprile 2017**



Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)

La scheda presenta la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD), o Data Protection Officer (DPO), in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalle Linee-guida del WP29

QUALI SONO I REQUISITI?

Il Responsabile della protezione dei dati, nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, dovrà:

1. **possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali**, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione a master e corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenze.
2. **adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse**. In linea di principio, ciò significa che il RPD non può essere un soggetto che decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali;
3. **operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio (RPD/DPO esterno)**.

Il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

IN QUALI CASI E' PREVISTO?

Dovranno designare obbligatoriamente un RPD:

- a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie;
- b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.

Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo specifico la designazione di un RPD, è comunque possibile una nomina su base volontaria.

Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico RPD.

QUALI SONO I COMPITI?

Il Responsabile della protezione dei dati dovrà, in particolare:

- a) **sorvegliare l'osservanza del regolamento**, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- b) **collaborare con il titolare/responsabile**, laddove necessario, nel condurre una **valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**;
- c) **informare e sensibilizzare** il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- d) **cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante** su ogni questione connessa al trattamento;
- e) **supportare il titolare o il responsabile** in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.

ADEMPIMENTI PRIVACY PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

IL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

o anche
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

COSA bisognava FARE entro il 25 maggio

il Titolare del trattamento (il Consiglio) deve

- **verificare** che il trattamento effettuato sia **conforme** agli obiettivi del GDPR (liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati)
- verificare la conformità della propria documentazione (**Consensi/informativa**) al GDPR
- predisporre il **Registro dei trattamenti**
- svolgere un **risk assessment** (**valutazione** di probabilità di accadimento/impatto - magnitudo) finalizzato alla predisposizione delle idonee misure di sicurezza
- definire una governance interna: chi fa cosa, titolare/responsabile/DPO
- nominare un DPO
- unitamente al DPO, deve verificare la necessità di una VPI
- adottare procedure interne di gestione del **data breach**, portabilità, diritto all'oblio
- adottare una **privacy policy** che fissi gli obiettivi per l'adempimento degli obblighi di protezione dei dati

ADEMPIMENTI in MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

Adempimenti in materia di sicurezza informatica

Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni

Circolare Agid n°2 del 18 Aprile 2017

CIRCOLARI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIRCOLARE 18 aprile 2017, n. 2/2017.

Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)».

Premessa.

L'art. 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito C.A.D., al comma 2, lettera a), tra le funzioni attribuite all'AgID, prevede, tra l'altro, l'emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al medesimo C.A.D., anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di sicurezza informatica.

La direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei ministri impone l'adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. Al fine di agevolare tale processo, individua nell'Agenzia per l'Italia digitale l'organismo che dovrà rendere prontamente disponibili gli indicatori degli standard di riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori partner del nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

La presente circolare sostituisce la circolare AgID n. 1/2017 del 17 marzo 2017 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2017).


Art. 1.

Scopo

Obiettivo della presente circolare è indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT che debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi.

Le misure minime di cui al comma precedente sono contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente circolare.

ADEMPIMENTI in MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA PER GLI ORDINI PROFESSIONALI



ADEMPIMENTI in MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

5-5-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 103

CIRCOLARI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIRCOLARE 18 aprile 2017, n. 2/2017.
Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)».

Premessa.
L'art. 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito C.A.D., al comma 2, lettera a), tra le funzioni attribuite all'AgID, prevede, tra l'altro, l'emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al medesimo C.A.D., anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali. La direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei ministri impone l'adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. Al fine di agevolare tale processo, individua nell'AgID l'organismo che dovrà rendere prontamente disponibili gli indicatori degli standard di riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori partner del nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. La presente circolare sostituisce la circolare AgID n. 1/2017 del 17 marzo 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2017).

Art. 1.
Scopo
Obiettivo della presente circolare è indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT che debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi. Le misure minime di cui al comma precedente sono contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente circolare.

Art. 2.
Amministrazioni destinatarie
Destinatari della presente circolare sono i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del C.A.D.

Art. 3.
Attuazione delle misure minime
Il responsabile della struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie di cui all'art.17 del C.A.D., ovvero, in sua assenza, il dirigente allo scopo designato, ha la responsabilità della attuazione delle misure minime di cui all'art. 1.

Art. 4.
Modulo di implementazione delle MMS-PA
Le modalità con cui ciascuna misura è implementata presso l'amministrazione debbono essere sinteticamente riportate nel modulo di implementazione di cui all'allegato 2, anch'esso parte integrante della presente circolare. Il modulo di implementazione dovrà essere firmato digitalmente con marcatura temporale dal soggetto di cui all'art. 3 e dal responsabile legale della struttura. Dopo la sottoscrizione esso deve essere conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso al CERT-PA insieme con la segnalazione dell'incidente stesso.

Art. 5.
Tempi di attuazione
Entro il 31 dicembre 2017 le amministrazioni dovranno attuare gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.
Roma, 18 aprile 2017

Il Presidente: SAMARITANI

— 65 —



5-5-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 103
ALLEGATO 1

AgID
Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Area Sistemi, tecnologie e sicurezza informatica

MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015)

MODULO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il presente modello fornisce un ausilio per determinare il livello di copertura prodotto dalle misure poste in essere dall'amministrazione attraverso l'indicazione, nella colonna "Modalità di implementazione", dello strumento effettivamente utilizzato per realizzare lo ABCS riferito alla riga. Per misura si intende non solo lo specifico intervento tecnico od organizzativo posto in essere per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una specifica minaccia ma anche tutte quelle attività di verifica e controllo nel tempo, essenziali per assicurarne l'efficacia. Pertanto, al fine di fornire tutte le principali informazioni identificative e descrittive relative alle singole misure può essere utile fare riferimento anche alle informazioni contenute in procedure, eventualmente, già approvate e adottate dall'Amministrazione che si raccomanda di fornire in allegato in caso di segnalazione di incidente informatico al CERT-PA. Le indicazioni delle modalità di implementazione possono essere ulteriormente utili anche come punto di riferimento dello stato della sicurezza dei servizi/sistemi dell'Amministrazione. Il modulo deve essere compilato e firmato digitalmente con marcatura temporale dal Responsabile della struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie di cui all'art.17 del C.A.D., ovvero, in sua assenza, dal dirigente allo scopo designato e dal Responsabile Legale della struttura. Dopo la sottoscrizione esso deve essere conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso al CERT-PA insieme con la segnalazione dell'incidente stesso.

Servizi riservati agli iscritti

- WORKING (lavoro, RTP, CoWo, Bandi, servizi)
 - CERTING (certificazione volontaria delle competenze)
 - Consultazione norme tecniche UNI e CEI
 - Assistenza fiscale e legale
 - Servizi Estero
 - Firma digitale
 - PEC
 - Rassegna stampa
 - Agevolazioni commerciali
- (L'elenco non è esaustivo)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

